

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2432-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FALCUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro della Sanità
e col Ministro per gli Affari Sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 è il frutto di un impegno dispiegatosi per circa dieci anni nell'ambito della commissione dei diritti dell'uomo.

L'ampio arco di tempo richiesto va compreso alla luce delle notevoli differenze culturali, religiose, giuridiche, sociali che si sono confrontate su temi delicati e complessi.

La Convenzione è il risultato di una elaborata mediazione che, peraltro, è riuscita ad assicurare una sostanziale coerenza nel fissare i principi ai quali gli Stati devono ispirare le loro legislazioni nazionali in materia di diritti dei minori.

Lungi dal rappresentare una mera dichiarazione di intenzioni, la Convenzione prende in considerazione le fondamentali condizioni esistenziali dell'infanzia ed i suoi diritti soggettivi, sia nell'ambito della famiglia che in rapporto alla più vasta realtà sociale.

A base del documento, che consta di 54 articoli, è il concetto di «fanciullo», considerato non come oggetto di rapporti, ma come soggetto di diritti e di interessi.

I doveri dei genitori o della famiglia allargata o di chi abbia la tutela del fanciullo, sono configurati in modo da rispettare la sua autonoma personalità e finalizzati a promuovere l'esercizio dei diritti che la Convenzione riconosce e sancisce.

In modo specifico viene affermato il diritto del fanciullo al nome, alla cittadinanza e alla conoscenza, per quanto possibile, dei propri genitori dei quali sono riaffermati i doveri di assistenza e di educazione.

Ampia trattazione, sempre in materia di diritti del fanciullo in rapporto ai suoi genitori e alla sua famiglia, è riservata alle

problematiche derivanti dalla separazione, per cause diverse, del fanciullo dai suoi genitori o da uno di essi; pur nel variare delle situazioni prese in considerazione, costante è l'indicazione a garantire il preminente interesse del fanciullo a poter mantenere, quanto più possibile, rapporti con essi.

Al fanciullo sono riconosciuti i fondamentali diritti di libertà: libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione.

Relativamente alla età, gli è altresì riconosciuta la possibilità di essere ascoltato in un procedimento giudiziario o amministrativo che lo interessi. Il riconoscimento della sua piena soggettività giuridica trova completamente nell'affermazione che la responsabilità educativa dei genitori deve essere esercitata in modo da promuovere lo sviluppo della sua personalità.

La rilevanza del ruolo dei genitori e della famiglia nella educazione e nell'assistenza del fanciullo impegna quindi gli Stati a sostenere in modo appropriato questo fondamentale diritto-dovere.

Nel quadro delle problematiche educative e dei diritti del fanciullo la Convenzione affronta anche il problema dei *mass-media* incoraggiando la diffusione, anche a livello internazionale, di materiale informativo e formativo atto a promuovere il benessere spirituale, morale, sociale, culturale del fanciullo, mentre impegna a proteggerlo dalle informazioni e dai materiali che possono nuocere al suo benessere e allo sviluppo della sua personalità. Particolare considerazione meritano gli articoli 19 e 34 con i quali si tende a garantire il diritto del fanciullo a non essere oggetto di violenza, di oltraggio, di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o negligenza, di maltrattamenti, di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. La violenza nei confronti dei minori è, infatti, un fenomeno a dimensioni allarmanti in molti Paesi delle diverse aree

geografiche, tale da richiamare giustamente l'attenzione a livello internazionale.

Gli articoli dal 28 al 31 affermano in termini molto precisi il dovere degli Stati di combattere l'analfabetismo e l'ignoranza, ma promuovendo, per quanto possibile, la sua ulteriore istruzione professionale e superiore e combattendo i fenomeni di abbandono scolastico.

Nell'indicare le finalità dell'educazione e della promozione culturale del fanciullo, la Convenzione sottolinea in particolare il rispetto della lingua e dei valori culturali del Paese di cui il fanciullo è originario, unitamente al rispetto delle diverse culture, in una prospettiva di comprensione e di amicizia. In particolare è sottolineato il diritto del fanciullo appartenente a comunità etniche minoritarie a non essere privato della propria vita culturale e religiosa.

Gli articoli dal 32 al 36 regolano la protezione dagli aspetti più gravi e degradanti dello sfruttamento dei minori, da quello economico a quello sessuale e a quello dell'uso illecito della droga.

L'articolo 37 impegna gli Stati a vigilare affinché nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti riaffermando il concetto che, anche in caso di legittima privazione della libertà, il fanciullo deve essere trattato con umanità e con il rispetto che si deve alla persona umana, garantendo in ogni caso ogni adeguata assistenza giuridica.

Gli articoli 39 e 40 sviluppano le problematiche relative alla condizione del fanciullo nel diritto penale con l'evidente finalità di favorire il suo reinserimento costruttivo nella società.

Un'attenzione particolare va riservata all'articolo 38.

Questo articolo è finalizzato certamente a far rispettare il più possibile le regole del diritto umanitario internazionale a tutela dei diritti dei fanciulli e tende a porre dei limiti al loro diretto coinvolgimento, come soggetti in armi, in eventuali conflitti.

Tuttavia, pur tenendo conto della diversità delle culture e delle realtà sociali dei Paesi facenti parte della comunità internazionale, suscita perplessità che il limite minimo di partecipazione diretta alle ostilità sia fissato all'età di quindici anni.

L'articolo risente in modo evidente di uno sforzo di mediazione e certamente con questo spirito è stato inserito nella Convenzione. Tuttavia è auspicabile che se ne possa ottenere, in virtù e con le procedure dell'articolo 50, una sostanziale modifica nel senso almeno di elevare il limite a 18 anni.

La Commissione, nell'esprimersi complessivamente in senso favorevole alla ratifica della Convenzione, impegna perciò il Governo a prendere le iniziative possibili ed opportune per favorire l'accoglimento della modifica prospettata.

FALCUCCI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: ACONE)

17 gennaio 1991

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.